

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA POLIZIA MUNICIPALE

P.zza IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti – Tel. 0322/219120 0322 219884 3290528659 Fax. 0322/219.640
polizia@comune.massinvisconti.no.it

NORME PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA ROTTURA DEL SEDIME STRADALE COMUNALE

ART. 1. - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda effettuare lavori od opere che comportino rottura o modifiche al sedime stradale su strade comunali o su strade interne al centro abitato, ovvero su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico i soggetti interessati debbono presentare al Comune, apposita istanza in bollo al fine di ottenerne la relativa Autorizzazione.
2. L'istanza deve contenere gli elementi identificativi del futuro Concessionario, le indicazioni dell'area oggetto di intervento, il motivo e l'oggetto dello stesso, la sua durata oltre alla eventuale documentazione tecnica richiesta.
3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;
 - b) deposito cauzionale;
 - c) pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche se richiesto.
4. Le autorizzazioni decadranno alla data fissata per la loro durata. Potranno soltanto essere rinnovate per giustificati motivi, a tal fine il concessionario è tenuto a presentare un'istanza motivata prima della data di scadenza della concessione.

Art. 2 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI LAVORI DI ROTTURA SEDIME STRADALE

1. La pavimentazione bituminosa dovrà essere preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, per garantire l'uniformità dello scavo, senza intaccarne i bordi.
2. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere disposti a lato il più possibile rispetto alla strada in modo da non interrompere né intralciare il traffico;
3. Prima e durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere posti appositi segnali previsti dal vigente Codice della Strada artt. 20 e 21, oltre all'osservanza degli artt. 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 e 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 'Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada';

4. I lavori concessi, una volta iniziati, dovranno essere portati a termine con la massima sollecitudine, in modo da ultimarli entro la giornata;
5. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti su metà strada per volta e non sarà data mano allo scavo sulla seconda metà se non sarà stato ultimato il reinterro sulla parte di strada precedentemente scavata;
6. Non si dovranno tenere scavi aperti durante la notte per nessun motivo e i lavori dovranno essere segnalati convenientemente ed illuminati di notte con luce rossa;
7. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale sabbioso e ghiaioso, scevro da argilla o da arbusti, fino alla profondità di 30 cm sotto la superficie della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati;
8. Posata la tubazione, si procederà immediatamente al reinterro, costituendo la fondazione stradale che dovrà essere eseguita in misto di fiume o di cava alluvionale (stabilizzato), per uno spessore minimo di 20 cm, comprimendo meccanicamente le materie in modo da favorirne l'assodamento. Il concessionario dovrà inoltre ripristinare allo stato primitivo e comunque a regola d'arte la massicciata stradale manomessa per l'allaccio;
9. È normalmente vietata la posa di tubazioni, di qualsiasi natura, nelle banchine stradali al fine di evitare eventuali cedimenti della massicciata stradale in riporto. A insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico, lo scavo potrà essere eseguito in banchina, a condizione che sia tenuto a distanza non inferiore a 0,50 m dal bordo bitumato;
10. Nel caso in cui le tubazioni vengano posate a tergo dei muri di sostegno, lo scavo dovrà essere tenuto a distanza non inferiore a 1.50 m dalla testata dei muri di sostegno o dei banchettoni stradali;

Art. 3 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL RAPPEZZO STRADALE

1. Immediatamente dopo il riempimento con materiale stabilizzato convenientemente compattato, dovrà essere effettuato il ripristino per uno spessore minimo di cm. 8 con tout-venant bitumato limitatamente alla sezione di scavo. Il soprastante tappeto di usura, con impiego di conglomerato bituminoso chiuso, steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compreso di 3 cm, dovrà invece essere esteso per tutta la superficie interessata secondo i successivi commi 2, 3, 4 e 5;
2. Sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media maggiore di 4 m il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata dagli scavi (pari a metà carreggiata);
3. Sulle strade, aventi carreggiata di larghezza media inferiore di 4 m il manto di usura dovrà essere steso sull'intero piano viabile.
4. In corrispondenza degli attraversamenti, la pavimentazione sarà ripristinata per una larghezza di 2 m per tutta la sezione stradale. Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto sarà esteso a tutta la tratta interessata;

5. Nel caso in cui lo scavo interessasse il centro della strada, il manto dovrà essere esteso a tutto il piano viabile;
6. Ogni cedimento o deformazione del nuovo piano viabile, dovuto ai lavori di cui sopra, che si verifichi successivamente, dovrà essere ripreso con materiale bituminoso, secondo il tipo di massiciata e riparato a cura del Concessionario.
7. Si consiglia al Concessionario, prima di liquidare la Ditta che ha effettuato il ripristino della pavimentazione stradale, di farsi rilasciare dalla Ditta stessa una dichiarazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale risulti che il ripristino è stato eseguito regolarmente secondo le prescrizioni contenute nel presente disciplinare ed a perfetta regola d'arte;
8. Restano salvi i diritti di terzi o le competenze di altri Enti (ANAS, Provincia, ecc.);
9. Qualora tale nulla-osta non fosse richiesto, il Concessionario sarà ritenuto responsabile della mancata realizzazione a regola d'arte del ripristino;
10. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante i lavori predetti;

Art. 4 DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI LAVORI DI ROTTURA DEL SEDIME STRADALE

1. Il richiedente dovrà versare una cauzione pari ad € 52,00 per ogni mq. di rappizzo da eseguire relativamente alla dimensione dello scavo di rottura del sedime stradale oggetto di intervento, con un importo minimo di € 200,00 a garanzia dell'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori di ripristino della sede stradale.
2. Tale cauzione dovrà essere stabilita:
 - mediante deposito presso la Tesoreria Comunale, su apposito libretto a risparmio intestato a Comune di Massino Visconti, con la seguente causale: - cauzione rottura sedime stradale.
 - In alternativa potrà essere costituita mediante fideiussione, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile (da parte di Istituti Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati), che dovrà contenere, tra l'altro, l'espressa dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ad eccepire il decorso del termine di cui rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del C.C., nonché l'impegno che il pagamento della somma garantita sarà effettuato entro il termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autenticata da notaio a norma di legge.
3. Il versamento della cauzione costituisce presupposto e condizione per l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico.
4. Il richiedente, al fine della restituzione della cauzione, dovrà presentare tempestivamente all'Ufficio Protocollo Comunale la comunicazione di fine lavori;
5. La cauzione di cui sopra sarà restituita dietro certificazione di perfetta esecuzione del Tecnico Comunale, che effettuerà sopralluogo dopo sei mesi a far data dall'arrivo al

Protocollo della comunicazione di avvenuto ripristino e fine lavori.